

Scheda n. 350

Assicurate le supplenze temporanee anche per l'a.s. 2011-12 (Nota 8342/11)

Personale scolastico - Consigli ai genitori - Insegnanti curricolari - Insegnanti di sostegno

Il MIUR con la [Nota prot. n° 8342 del 12 ottobre 2011](#) ha rinnovata la possibilità per docenti precari privi di incarico annuale di presentare domanda per poter svolgere, mediante progetti con le scuole, attività di **supplenze temporanee**.

Ciò in base ad accordi fra MIUR e le singole Regioni.

Pertanto **viene meno una costante tentazione dei dirigenti scolastici di utilizzare in supplenze temporanee i docenti per il sostegno** in altre o nella propria classe o i docenti curricolari, lasciando in classe come supplente il docente per il sostegno.

I **genitori** dalle prossime settimane, quando la norma diverrà operativa con la stipula delle convenzioni e la firma dei progetti, **dovranno insistere perchè**, in caso di assenze anche brevi dei docenti per il sostegno, **il Dirigente chiami i docenti precari a supplire**.

Vedi anche le schede normative:

n° 340. [Ribadito il divieto di utilizzazione dei docenti per il sostegno in supplenze a colleghi curricolari assenti \(Nota USP Bari 76/01\)](#)

n° 314. [Obbligo di supplenze per brevi periodi, ma ribadito il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze \(Nota 9839/10\)](#)

n° 272. [Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno \(Direttive USR Puglia del 11/09/08 e USR Sicilia dell'08/01/09\)](#)

n° 166. [Supplenze per il sostegno assicurate dalla Corte dei Conti anche per periodo inferiore ai 15 giorni \(nota 14991/09\)](#)

19-10-2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it